COMUNE DI VILLAR PEROSA Provincia di Torino

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

L'ORGANO DI REVISIONE

COMUNE DI VILLAR PEROSA

(Provincia di Torino)

Verbale n. 09 del 27/07/2021

PARERE SU SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

L'Organo di revisione

Premesso che:

In data 10/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 (cfr verbale n. 03del 10/03/2021).

In data 05 /05/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2021 (cfr relazione n. 05 del 04/05/2021), determinando un risultato di amministrazione di euro 1.564.663,44 così suddiviso:

- parte accantonata € 90.247,67;
- parte vincolata € 234.666,12;
- parte destinata agli investimenti € 13.668,86;
- parte disponibile € 1.226.080,79

Al bilancio di previsione 2021 – 2023, sono state apportate variazioni adottate con i seguenti atti:

- Deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 14.04.2021
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28.04.2021
- Deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 24.05.2021 (ratif. DCC 27 del 24/06/2021)

Sinora risulta applicata una quota di avanzo di amministrazione pari a euro 465.899,89 così composta:

- fondi vincolati per euro 10.000,00

- fondi destinati a spese di investimento per euro 13.668,86

fondi disponibili per euro 442.231,03

In data 20/07/2021 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

- "1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
- 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove

non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che la proposta di deliberazione ad oggetto "D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, art.193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio - determinazioni in merito" attesta che:

- il bilancio, allo stato attuale, conserva il pareggio di gestione di competenza e di cassa e della gestione residui
- la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto in quanto il fondo cassa alla data del 15/07/2021 ammonta a €. 2.997.840,15; inoltre l'ente non fa ricorso ad anticipazione di tesoreria;
- non si registrano debiti fuori bilancio;
- non si necessita di iniziative volte ad adeguare il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione;
- il monitoraggio della gestione a tutto il 15/07/2021 presenta un saldo in linea con il saldo obiettivo relativo al pareggio di bilancio;

A seguito di confronto con il Responsabile del Servizio Finanziario, quest'ultimo ha segnalato che:

- dai bilanci riscontrati alla data di verifica degli equilibri di bilancio, non sono emersi risultati in perdita degli organismi partecipati ulteriori rispetto a quelli già eventualmente considerati nel bilancio di previsione 2021 – 2023;
- non sono stati rilevati accadimenti tali da far presumere l'emersione di spese potenziali e non si ravvisano

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui;

Il Revisore Unico, nel prendere altresì atto che, a fronte della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da covid-19 di cui al c. 2 art. 39 dl 104/2020, l'ente non ha al momento ritenuto necessario provvedere ad un aggiornamento della composizione del risultato di amministrazione 2020, invita i competenti uffici comunali a verificare, entro il termine dell'esercizio, la più coerente rappresentazione di tale grandezza;

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA Assestato 2021	COMPETENZA Assestato 2022	COMPETENZA Assestato 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 3.006.2	65,73			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	10.066,40	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.148.622,06	2.750.222,37	2.750.222,37
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prest da amministrazioni pubbliche	iti (+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.020.788,08	2.600.467,91	2.624.802,60
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		43.188,40	43.188,40	43.188,40
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	137.550,38	131.754,46	125.419,77
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		350,00	18.000,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMM 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	IΑ			
H) Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti e per il rimborso dei prestiti(2)	(+)	10.000,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00		
 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o principi contabili 	dei (+)	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 	(-)	10.350,00	18.000,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	455.899,89		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	836.094,63	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.081.360,96	60.000,00	60.000,00
 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prest da amministrazioni pubbliche 	iti (-)	0,00	0,00	0,00
 Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o principi contabili 	dei (-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili 	(+)	10.350,00	18.000,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	4.383.705,48	78.000,00	60.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-\$1-\$2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = 0+Z+\$1+\$2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):				
Equilibrio di parte corrente (O) Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (al netto del fondo anticipazione di liquiditÃ	(+) (H) (-)	0,00 10.000,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		-10.000,00	0,00	0,00

- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 13/07/2021;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2021/2023;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed allo stato di attuazione dei programmi.

Alessandria, 27 luglio 2021

Il Revisore dei Conti Døtt. Fabrizio Robbiano